

STUDIO BELCASTRO

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151
e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it

Dott. Claudio Belcastro

Dott. Sergio Policheni

Dott. Antonio Albanese

Dott. Emanuela Candido

Rag. Maria Teresa Cimarosa

Dott. Saverio Leotta

Rag. Sandra Macri

Dott. Cristina Pelle

Rag. Caterina Piccolo

Rag. Santina Sansotta

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 12/2018 DEL 10/07/2018

Indice Argomenti:

- 1. Ancora in tema di fattura elettronica per carburanti**
- 2. Corrispettivi telematici per distributori di carburante**
- 3. Ancora in tema di pagamento dei dipendenti**

1) ANCORA IN TEMA DI FATTURA ELETTRONICA CARBURANTI

Come ormai noto (vedasi nostre precedenti circolari 08 , 011 emanate in materia di fatturazione dei carburanti) è stato postergato al 1° gennaio 2019 l'applicazione di alcune delle nuove disposizioni in materia di acquisti di carburante per autotrazione introdotte dalla Legge di Bilancio 2018.

In particolare, è stata modificata la norma introduttiva dell'obbligo di fatturazione elettronica dei carburanti per autotrazione nel senso del rinvio della sua piena applicazione al prossimo 1° gennaio 2019, rispetto alla precedente data del 1° luglio 2018, così per come viene prorogato l'uso della cosiddetta scheda carburante fino alla data del 31/12/2018, rispetto alla precedente data del 30 giugno 2018.

Tuttavia dette proroghe non hanno interessato il neo introdotto onere di pagare i carburanti e lubrificanti per autotrazione con pagamenti tracciabili, divenuto già pienamente operativo già dallo scorso 1° luglio 2018.

STUDIO BELCASTRO

Pertanto, per continuare a godere della detraibilità dell'iva assoluta sull'acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione e per continuare a godere della deducibilità del relativo costo sostenuto, i soggetti iva dovranno effettuare i relativi pagamenti a mezzo:

- assegni, bancari e postali, circolari e non;
- pagamenti elettronici (carte di debito e credito, prepagate, bancomat);
- bonifici bancari;
- bollettini di c/c postale;
- altri strumenti di pagamento elettronico che consentono l'addebito in conto corrente.

Pertanto, dopo avere brevemente esposto il quadro normativo di riferimento, vediamo quali saranno le conseguenze dal punto di vista operativo delle modifiche intervenute.

Come chiarito anche dall'Agenzia delle entrate in una recentissima circolare emanata solo qualche giorno fa, è necessario a questo punto precisare che **"alcuna" alternatività tra scheda carburante e fatturazione elettronica è prevista** dal sistema normativo attualmente in vigore.

E ciò in quanto, a ben vedere, il reale effetto delle ultime modifiche normative è il mero ritorno, sino al 31/12/2018, al precedente sistema bipolare "**scheda carburante- pagamenti tracciabili**": ergo fino allo stesso termine del 31/12/2018 è da ritenere vigente il tassativo divieto di emettere fatture (tanto cartacee quanto elettroniche) al fine di documentare le cessioni in commento.

Dovrà, invece, ritenersi pienamente operante la disciplina normativa che prevede (grazie alla proroga) un doppio binario ai fini della corretta documentazione dell'acquisto di carburante:

- **l'utilizzo della "vecchia" scheda carburante,**
- **il pagamento esclusivamente mediante l'uso di strumenti tracciabili.**

Sotto il profilo dei rapporti con lo studio occorre a questo punto precisare che, per ottenere una corretta detraibilità iva e deducibilità di costo, i Signori Clienti, dovranno allegare alla scheda carburante - si ripete fino al 31/12/2018 - **le pezze di appoggio che dimostrino la tracciabilità del pagamento.**

Solo in questo modo lo studio potrà garantire un corretto adempimento fiscale, in difetto del quale lo studio potrà continuare a "scaricare" l'iva ed il relativo costo **sotto la piena e diretta responsabilità del Signor Cliente** che si riserva di documentare "a posteriori" (ed in caso di contestazione degli Organi verificatori) l'effettiva tracciabilità di tutti gli acquisti di carburanti per autotrazione indicati nelle relative schede carburanti.

2) CORRISPETTIVI TELEMATICI PER DISTRIBUTORI CARBURANTE

Ma la sopra citata proroga non solo non ha valenza ai fini della tracciabilità degli acquisti di carburanti per autotrazione presso i distributori stradali (il cui obbligo - si ripete - è già operativo

STUDIO BELCASTRO

dallo scorso 1° luglio), ma non ha neanche valenza ai fini dell'**obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori** (il cui obbligo - per le stazioni ad elevata automazione - è già operativo dallo scorso 1° luglio).

A tal proposito ricordiamo che un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di intesa con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha definito le caratteristiche tecniche del tracciato telematico che dovrà essere utilizzato per l'invio dei dati (Tracciato unico Cessione carburanti & Registro C/S).

Inoltre, sempre con tale provvedimento sono stati individuati i soggetti tenuti ad adempiere alla trasmissione telematica dei corrispettivi già a partire dal mese di luglio 2018, mentre per gli ulteriori soggetti vi saranno successivi provvedimenti che individueranno via via i nuovi contribuenti chiamati ad adempiere. Il 'piano di lavoro' prevede che l'obbligo sia esteso a tutti i distributori di carburante entro il 1 gennaio 2020.

Secondo quanto disposto dal Provvedimento, infatti, l'obbligo attualmente è in vigore per quelle stazioni "in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato, muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante".

Per quanto riguarda le modalità operative, il Provvedimento prevede che i corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio ad uso autotrazione debbano essere memorizzati con cadenza giornaliera (il che significa che i soggetti interessati devono aver già adeguato la propria struttura informatica).

La trasmissione telematica vera e propria, invece, avverrà con cadenza mensile, **"entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento"**, pertanto **la prima reale scadenza di trasmissione è fissata per il 31 agosto, con riferimento ai corrispettivi di luglio 2018.**

3) ANCORA IN TEMA DI PAGAMENTO DEI DIPENDENTI

Facendo seguito a quanto già indicato nella nostra precedente circolare n. 10 del 10/6 u.s. in tema di obbligo di pagamento con mezzi tracciabili, si precisa che l'Ispettorato Nazionale del lavoro, con una recentissima Nota, ha confermato **la possibilità di pagamento dei propri dipendenti su carte di credito prepagate intestate ai singoli lavoratori** (anche laddove la stessa non sia collegata a un Iban).

STUDIO BELCASTRO

Va comunque ricordato che la violazione dell'obbligo sussiste anche laddove vengano utilizzate le modalità ammesse per il pagamento "tracciato" ma con esito negativo (consegna dell'assegno poi non incassato, ordine di bonifico poi non eseguito, ecc.), in ragione di una condotta volutamente **elusiva** da parte del datore di lavoro.

L'Ispettorato Nazionale del lavoro, con la già citata recentissima Nota, ha altresì confermato che **la sanzione**, prevista per chi contravviene all'obbligo di corrispondere la retribuzione attraverso sistemi tracciabili, **è determinata in funzione del numero di mensilità interessate e non in ragione dei lavoratori coinvolti** e che la violazione dell'obbligo sopra descritto comporta l'applicazione di una **sanzione** amministrativa, non soggetta a procedura di diffida (sanzione al minimo edittale), **da 1.000 a 5.000 euro**.

In ragione di ciò, posto che, di norma, la cadenza risulta essere mensile, l'Ispettorato Nazionale del lavoro conclude per l'applicazione di tante sanzioni quante sono le **mensilità** per cui si è protrato l'illecito.

PRECEDENTI CIRCOLARI 2018

| Numero | Del | Argomento |
|---------|------------|---|
| 01/2018 | 14.01.2018 | Legge di stabilità (novità in sintesi) Variazione tasso legale |
| 02/2018 | 16.01.2018 | Registrazione fatture anno 2017 e detraibilità iva Obbligatorio l'addebito degli "shoppers" nello scontrino ed in fattur |
| 03/2018 | 03.02.2018 | Legge finanziaria (novità in sintesi) |
| 04/2018 | 17.02.2018 | Novità sulla detrazione Iva e modalità registrazione fatture |
| 05/2018 | 10.03.2018 | Noleggio e detraibilità iva per le autovetture |
| 06/2018 | 09.04.2018 | La nuova disciplina della privacy |
| 07/2018 | 07.05.2018 | Rottamazione bis Il mancato pagamento della ritenuta da parte del sostituto Bando Inail per la sicurezza in azienda |
| 08/2018 | 12/05/2018 | Fatturazione cessioni carburanti e deducibilità costo e detraibilità iva |
| 09/2018 | 02/06/2018 | La documentazione per la dichiarazione dei redditi relativa al 2017 La documentazione per il calcolo dell'Imu del 1° semestre 2018 |
| 10/2018 | 10/06/2018 | Retribuzioni: obbligo pagamento con mezzi tracciabili |
| 11/2018 | 01/07/2018 | Rinvio fattura elettronica carburanti |